

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione
Servizio affari generali, bilancio e supporti direzionali

Prot. n. 4143

Cagliari, 10 giugno 2013

A tutte le Direzioni generali Loro Sedi

Oggetto: art. 4 comma 2 Legge regionale n. 12 del 23 maggio 2013 - Finanziaria 2013 - Semplificazione e contenimento della spesa - Gestione delle spese per le pubblicazioni di avvisi, comunicati, bandi di gara.

Si fa seguito alla circolare del 1° febbraio 2013, prot. n. 881, per fornire ulteriori chiarimenti in merito al procedimento, gestito dal Servizio scrivente ai sensi dell'art. 69 della I.r. 29 gennaio 1994, n. 2, in materia di pubblicazioni di qualsiasi natura e settore di intervento ed in particolare per le procedure ad evidenza pubblica.

La legge regionale n. 12 del 23 maggio 2013, Finanziaria 2013, all'art. 4 comma 2, ha stabilito: "Al fine di eliminare gli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea e per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, è abrogato l'articolo 22 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (...), con effetto dalla data di entrata in vigore dell'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69".

Come già evidenziato nella nota n. 881, la norma da ultimo citata stabilisce che, a far data dal 1 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione, da parte delle amministrazioni, nei propri siti informatici e che, a far data dal 1 gennaio 2011, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non avranno più effetto di pubblicità legale. Pertanto a far data dal 1 gennaio 2013, anche per gli atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non avranno più effetto di pubblicità legale e gli obblighi di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei siti informatici delle amministrazioni. Resta ferma, peraltro, la



ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI. PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione Servizio affari generali, bilancio e supporti direzionali

possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, di effettuare, anche successivamente al 1°gen naio 2010 e, nei casi di pubblicità di procedure ad evidenza pubblica, successivamente al 1°gennaio 2013, in via integrativa, la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Con specifico riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, l'abrogazione dell'art. 22 della I.r. n. 5 del 2007 da parte della Finanziaria 2013, a livello regionale, fa quindi venir meno l'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare per estratto bandi e avvisi di aggiudicazione.

Occorre, tuttavia, evidenziare che, a livello nazionale, l'entrata in vigore di alcune recenti disposizioni normative - art. 34, comma 35, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 ("Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", cd. decreto sviluppo bis) e art. 1 commi 15, 16 e 31 della legge del 6 novembre 2012, n. 190 (cd. legge anticorruzione) - ha ingenerato qualche dubbio sull'interpretazione del citato art. 32 della legge 69/2009, inducendo taluni a ritenere la piena reviviscenza dell'obbligo di pubblicazione sui quotidiani degli estratti di bandi e avvisi di gara.

Proprio in ragione di tale situazione di incertezza, l'AVCP, con atto di segnalazione n. 1 del 27 marzo 2013, ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera f), del d.lgs. n. 163 del 2006, ha evidenziato la frammentarietà e la mancanza di chiarezza del quadro normativo sul punto e ha manifestato al Governo l'auspicio di "un intervento normativo volto a coordinare le diverse disposizioni succedutesi nel tempo, in linea con le misure di modernizzazione, semplificazione e digitalizzazione dell'attività amministrativa, introdotte con i recenti interventi normativi, in tema di spending review e di sviluppo", mostrandosi maggiormente propensa a ritenere la pubblicazione sui quotidiani di bandi ed avvisi nelle procedure ad evidenza pubblica meramente integrativa e quindi facoltativa per le amministrazioni.

Ora, in attesa di un chiarimento sul punto da parte del legislatore nazionale, stante l'abrogazione dell'art. 22 della l.r. n. 5 del 2007, si suggerisce agli Uffici in indirizzo di valutare comunque l'opportunità di ricorrere alla facoltà concessa dall'art. 32 comma 5 e procedere alla pubblicazione di bandi e avvisi sui quotidiani. Invero, laddove il Governo dovesse pronunciarsi nel senso della sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, sarebbero pesanti le conseguenze sanzionatorie che potrebbero scaturire da un'omessa pubblicazione, soprattutto in caso di bandi e avvisi riguardanti fondi comunitari.

Per quanto riguarda le modalità di rimborso delle spese per la pubblicazione, di cui all'art. 34 comma 35 del d.l. n. 179 del 2012, si ribadisce quanto già chiarito nella citata nota prot. 881 del 1 febbraio u.s.



ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione Servizio affari generali, bilancio e supporti direzionali

e si precisa che tutti i dettagli della procedura di rimborso saranno forniti con successiva delibera di Giunta.

Il Direttore di Servizio

Ing. Riccardo Porcu